

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 2010

**che proroga la validità della decisione 2006/502/CE che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia**

*[notificata con il numero C(2010) 1314]*

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/157/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti <sup>(1)</sup>, e in particolare l'articolo 13,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2006/502/CE della Commissione <sup>(2)</sup> prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia.
- (2) La decisione 2006/502/CE è stata adottata conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 della direttiva 2001/95/CE, che limita la validità della decisione a un periodo non superiore ad un anno, ma ne consente la conferma per ulteriori periodi, ciascuno dei quali non può superare un anno.
- (3) La decisione 2006/502/CE è stata modificata tre volte, in primo luogo dalla decisione 2007/231/CE <sup>(3)</sup> che ne ha prorogato la validità fino all'11 maggio 2008, in secondo luogo dalla decisione 2008/322/CE <sup>(4)</sup> che ne ha prorogato la validità fino all'11 maggio 2009 e in terzo luogo dalla decisione 2009/298/CE <sup>(5)</sup> che ne ha prorogato la validità per un ulteriore anno, ovvero sino all'11 maggio 2010.

- (4) In mancanza di altre misure soddisfacenti riguardo ad accendini sicuri per i bambini, occorre prorogare la validità della decisione 2006/502/CE per ulteriori dodici mesi e modificarla di conseguenza.
- (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma della direttiva 2001/95/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

All'articolo 6 della decisione 2006/502/CE, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La presente decisione si applica fino all'11 maggio 2011.»

*Articolo 2*

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente decisione entro l'11 maggio 2010 e pubblicano tali misure. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2010.

*Per la Commissione*

John DALLI

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.<sup>(2)</sup> GU L 198 del 20.7.2006, pag. 41.<sup>(3)</sup> GU L 99 del 14.4.2007, pag. 16.<sup>(4)</sup> GU L 109 del 19.4.2008, pag. 40.<sup>(5)</sup> GU L 81 del 27.3.2009, pag. 23.